

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XVII LEGISLATURA -----

203ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 6 MARZO 2014
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(116) PALMA. - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

(273) ZANETTIN ed altri. - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

(296) BARANI. - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

(394) CASSON ed altri. - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

(546) CALIENDO ed altri. - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica (ore 9,37)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 116, 273, 296, 394 e 546, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri i relatori hanno integrato la relazione scritta ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, colleghi, questo provvedimento in materia di candidabilità ed eleggibilità politica e amministrativa e di ricollocamento nelle pubbliche funzioni non elettive dei magistrati tende a dare una risposta ad un'annosa questione e alle

problematiche che hanno toccato per oltre un ventennio la politica italiana e il rapporto tra politica e magistratura.

La situazione, almeno per me, dal punto di vista teorico è chiara, perché coloro che svolgono la funzione di magistrato nel nostro ordinamento, non solo in caso di esercizio di funzioni giudicanti, ma anche in caso di esercizio di funzioni requirenti, debbono corrispondere, nei fatti e nell'apparenza, al principio dell'imparzialità. Come è noto, il magistrato si occupa di questioni di particolare rilevanza che condizionano le libertà individuali, ma anche i rapporti economici tra soggetti che caratterizzano la società italiana. Ci si attende quindi dal magistrato una posizione di assoluta terzietà, che deve essere garantita sia dai comportamenti concreti che dall'immagine che essi danno.

L'appartenenza ad una forza politica, ovvero l'essere candidati a rappresentare una forza politica o un movimento politico nelle istituzioni, siano esse nazionali che locali, certamente mette in discussione la posizione di terzietà e di imparzialità, almeno dal punto di vista teorico. I comportamenti concreti possono sicuramente smentire questa ipotesi, ma noi abbiamo bisogno di cancellare ogni residuo di pregiudizio rispetto all'attività di funzionari pubblici che svolgono una funzione così delicata.

Non si tratta qui di negare il diritto ai cittadini provenienti dalle file della magistratura di essere eletti, né si intende privare la politica e le sue istituzioni politico-amministrative dell'apporto culturale e professionale degli appartenenti alla magistratura. Dobbiamo, però, eliminare qualsiasi sospetto di un uso strumentale del ruolo di magistrato. Non bisogna dare adito ad alcun pregiudizio, poiché il magistrato - come ho detto - agisce su questioni particolarmente delicate riguardanti la vita dei cittadini e, quindi, la posizione di imparzialità deve essere il primo requisito.

Con questo provvedimento intendiamo regolare la materia in modo che il giudice, e in generale il magistrato, possa apparire imparziale. Purtroppo, nel nostro ordinamento non esiste una separazione netta tra il giudice e colui che svolge l'attività dell'accusa. In altri ordinamenti si può escludere il pubblico ministero, il magistrato che esercita la funzione dell'accusa, da una normativa rigorosa rispetto alla garanzia di tutela della sua immagine, giacché sappiamo che egli addirittura, in certi Paesi, viene eletto dai cittadini. Nell'ordinamento italiano, invece, il pubblico ministero ha la stessa caratteristica del giudice terzo, poiché abbiamo a che fare ancora con una norma molto chiara rispetto all'obbligatorietà dell'azione penale, e quindi non possiamo non considerare all'interno di questa problematica anche una posizione che, ripeto, in altri ordinamenti viene considerata esclusa.

La separazione delle carriere sarebbe stata sicuramente un contributo alla chiarezza da questo punto di vista, ma non si è realizzata, seppure passi in avanti sono stati fatti in questi anni. Ci dobbiamo quindi occupare non soltanto del giudice terzo ma anche del magistrato dell'accusa.

Ripetutamente è accaduto che magistrati, in particolare dell'accusa, siano stati scelti o siano saliti in politica e successivamente abbiano deciso di tornare a svolgere la funzione del magistrato, sia dell'accusa che giudicante. *(Alcuni senatori conversano ad alta voce con i relatori).*

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Buemi, ma mi devo rivolgere al tavolo delle Commissioni: teoricamente i relatori dovrebbero replicare. Non dico di ascoltare, ma almeno di far finta di farlo, evitando anche di disturbare coloro che intervengono.

Senatrice De Petris, per cortesia, è impossibile lavorare in questo modo!

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Grazie, signor Presidente.

Molte situazioni potrebbero essere superate. Credo che il provvedimento all'esame rappresenti un passo avanti, ma possa essere migliorato nel corso della discussione in Aula.

Limiti rimangono nell'attuale stesura, perché non si è ancora una volta voluto affrontare con coraggio questa questione che - ripeto - non vuole assolutamente penalizzare, dal punto di vista della carriera o dei trattamenti economici, coloro che compiono scelte che riguardano l'impegno civico di tutti i cittadini e la loro possibilità di essere eletti nelle più alte istituzioni del nostro Paese.

Un problema certamente lo pone il ritorno all'attività giudiziaria. Se dal punto di vista della discesa, o salita, in politica sono state introdotte alcune misure adeguate (si poteva fare qualcosa di più, ma in ogni caso mi pare ci sia stata una puntualizzazione e una regolamentazione accettabile), rimangono fortissimi limiti per quanto riguarda il ritorno all'attività giudiziaria. Tali limiti sono evidenziati nella possibilità non solo del magistrato giudicante di tornare a fare il magistrato giudicante, ma anche nella possibilità del magistrato inquirente di tornare a svolgere questa funzione, perdendo completamente quell'immagine di imparzialità e di terzietà che i cittadini si

attendono, e in particolare coloro che devono subire, nelle fasi del processo, la sanzione della legge applicata dal magistrato.

Credo che dobbiamo affrontare con serenità e senza spirito rivendicativo o vendicativo l'esame di una normativa che consente di liberare la magistratura italiana dal pregiudizio di parzialità. Ripeto: i fatti concreti potrebbero smentire tale pregiudizio, ma noi abbiamo l'obbligo di garantirne la rimozione totale, almeno per i magistrati in buona fede.

Andando alla sostanza di alcune questioni rimaste aperte, ritengo sia necessario chiarire e precisare meglio l'ambito del nuovo utilizzo del magistrato quando questo torna a ricoprire un ruolo di pubblico ufficiale, cioè di colui che è chiamato a svolgere funzioni di particolare rilievo per il nostro Paese. Da questo punto di vista credo che dobbiamo garantire sicuramente il ritorno ad un'attività professionale equiparata a quella del magistrato, ma non all'attività di magistrato. Queste professionalità indispensabili per il nostro Paese possono essere riutilizzate nell'Avvocatura, nei Ministeri, nelle commissioni internazionali, in tutte le pubbliche amministrazioni in cui è necessaria una particolare sensibilità per il principio di legalità.

Nello stesso tempo, credo che dobbiamo prestare particolare attenzione alle questioni economiche. È ancora in vigore una normativa che consente al magistrato di scegliere tra l'indennità di parlamentare e lo stipendio di magistrato che molto spesso, contrariamente a quella che è l'opinione dei cittadini e la vulgata popolare, è ancora superiore a quello dei membri del Parlamento. Ho, quindi, presentato un emendamento che intende richiamare l'attenzione dei colleghi su tale aspetto. Dobbiamo infatti garantire parità di trattamento, nel bene e nel male, di tutti i cittadini che decidono di affrontare l'onere e l'onore della funzione elettiva a tutti i livelli.

Mi attendo, quindi, dal Governo un chiarimento sulla questione dell'uguaglianza di trattamento tra i magistrati e gli altri dipendenti pubblici in aspettativa. Se da parte del Governo dovesse arrivare un chiarimento indiscutibile in tal senso, io ritirerò l'emendamento. Rimane però aperta, signor Presidente, la questione della diversità di trattamento economico tra i dipendenti privati e quelli pubblici quando sono chiamati a svolgere funzioni elettive. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, siamo oggi chiamati a discutere un tema molto delicato. Parliamo, infatti, dei margini che distinguono l'attività del magistrato e l'attività squisitamente politica.

Gli aspetti sui quali insiste il nostro esame sono ben noti. Da una parte, si chiede una netta separazione fra l'attività giudiziaria e l'attività politica. Dall'altra, però, dobbiamo tenere in conto che i cittadini magistrati possono liberamente decidere di avvalersi del proprio diritto, costituzionalmente garantito, ad accedere a cariche elettive.

Tra i molti spunti in materia uno attiene proprio alla figura del magistrato eletto al Parlamento e alla possibilità per il medesimo di tornare nei ruoli della magistratura di provenienza a mandato scaduto. Ora, mentre appare impossibile escludere, salvo ragionevoli limitazioni, il diritto di ogni cittadino - compresi, quindi, anche i cittadini magistrati - ad assumere cariche elettive in condizioni di eguaglianza, si appalesa l'esigenza - cosa peraltro quanto mai opportuna - di intervenire con una legge soprattutto sul momento terminale del mandato elettorale: ciò, a tutela dell'essenza e dell'immagine stessa del magistrato e della magistratura, evitando, quindi, passaggi da una carriera all'altra che, in realtà, possono non risultare ben comprensibili anche ai nostri concittadini.

Nel corso della presente legislatura, la questione è stata riproposta con la presentazione di diversi disegni di legge, e tante sono state le tematiche che abbiamo affrontato nelle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Fin da subito, come tra l'altro era accaduto già in precedenti legislature, è emersa proprio la necessità di trovare un punto di equilibrio tra le varie proposte, e un equilibrio, quindi, tra i diversi interessi che sono costituzionalmente protetti: il diritto di elettorato passivo, il diritto del magistrato a partecipare alla vita politica al pari degli altri cittadini (come sancito dall'articolo 51 della Costituzione), ma anche le questioni attinenti all'immagine e all'esercizio della giurisdizione. Sul tema sono intervenute anche giurisprudenza e dottrina specialistica, lamentando lacune procedurali e l'assenza di un completo quadro normativo.

Al di là delle terminologie più tecniche contenute in questo provvedimento, dobbiamo, però, renderci conto dell'importante passaggio che andiamo ad affrontare proprio in questo momento storico-politico. Già la nostra Costituzione ha previsto una netta separazione tra i poteri (quello giurisdizionale, quello legislativo e quello esecutivo): tutti poteri nati per essere distinti.

Si è sollevata una sorta di nebbia attorno all'attività della stessa magistratura, così come attorno all'attività politica: sono nebbie che dobbiamo assolutamente dipanare; dobbiamo cercare di rimuovere qualsiasi tipo di inquinamento dall'attività che viene svolta, o anche solo il sospetto di inquinamento, perché in questo momento - dobbiamo ricordarlo a tutti i nostri concittadini - si sta perdendo la fiducia in tutte le istituzioni, anzitutto nel ramo del Parlamento nel quale sediamo, ma anche nella funzione e nella veste del magistrato. Pare, infatti, che vi siano sempre sospetti sul tipo di attività, se possa essere orientata politicamente o meno. Quindi, è importante fare passaggi come quelli previsti dal testo in esame. Sono momenti importanti che devono servire a cominciare a mettere paletti nelle attività che vengono svolte: le attività del politico e quelle del magistrato. Come poi riusciremo a rendere il tutto, si vedrà nell'esame del testo, che è abbastanza complesso in alcuni suoi passaggi, e nel quale sicuramente si rileva lo spirito delle Commissioni giustizia e affari costituzionali di cercare di trovare quel punto di incontro tra queste esigenze: da una parte, tenere nettamente separate le attività del magistrato e quelle del politico; dall'altra, riconoscere però ai magistrati una libertà, un diritto sicuro ad accedere a cariche politiche e, al termine di queste, a ritornare a compiere il proprio lavoro.

Sono passaggi che magari possono non sembrare altisonanti, perché non sono temi che toccano la pancia di chi ci segue, ma sono molto importanti per la nostra democrazia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatori Albertini e Rizzotti).*

PRESIDENTE. Colleghi, è la seconda volta che faccio un richiamo, dopo di che sospendo la seduta. I provvedimenti si «chiudono» in Commissione e si viene in Aula senza mettersi a discutere al banco delle Commissioni. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII).* È iscritto a parlare il senatore Stefano. Ne ha facoltà.

STEFANO (Misto-SEL). Signor Presidente, è stato già ricordato in quest'Aula che il disegno di legge ora in esame è frutto di un lungo percorso, iniziato in particolare nella precedente legislatura.

Certamente, in punto di metodo, può essere condivisibile la scelta di dettare norme particolari per i magistrati che vogliono impegnarsi in politica. Meno condivisibile è però - a mio avviso - la decisione di affrontare la specifica problematica dello *status* dei magistrati con riferimento alla politica, in modo del tutto scisso ed indipendente da una riforma complessiva del sistema normativo in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari.

Non a caso, giorni addietro, ho sottolineato la necessità di accompagnare lo stesso percorso che dovrà condurre ad una nuova legge elettorale con l'esame contestuale di una nuova normativa organica sulle ineleggibilità, le incompatibilità, le incandidabilità ed anche le indennità dei parlamentari.

In questo disegno complessivo, da me inutilmente auspicato, di riforma della legislazione elettorale in senso lato, sarebbe stato ragionevole «stralciare» la normativa concernente le varie magistrature, i cui componenti non possono essere certo considerati alla stregua degli altri dipendenti pubblici. È quest'ultima impostazione che rappresenta la filosofia di fondo del disegno di legge oggi in esame, che si deve in gran parte al lodevole sforzo del relatore Casson e viepiù suffragata dalla recente giurisprudenza costituzionale. Intendo riferirmi alla nota pronuncia della Consulta n. 223 dell'11 ottobre 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 9, commi 2 e 22, e 12, comma 10 del decreto legge n. 78 del 2010. Seppur relativamente a questioni di ordine economico, la Corte costituzionale ha infatti sottolineato la particolarità costituzionale dello *status* dei magistrati.

Proprio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, che senza dubbio rappresentano un principio cardine, se non immodificabile, della nostra Carta costituzionale, devono potersi coniugare con un altro valore fondante della Costituzione, sancito dall'articolo 51, in base al quale tutti i cittadini (compresi i magistrati) in condizioni di eguaglianza hanno diritto di accedere alle cariche elettive, come stabilito dal primo comma. Inoltre, chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha il diritto di conservare il suo posto di lavoro, in base al dettato del terzo comma. Intorno a queste tre disposizioni costituzionali ruota il senso del disegno di legge in esame, i cui contenuti sono noti e non sto qui a ripeterli pedissequamente.

L'opinione pubblica guarda con grande attenzione alla materia della ineleggibilità e delle incompatibilità dei magistrati, certamente ora più che in passato. Gli stessi fenomeni che hanno portato ad una certa delegittimazione della politica - vale a dire nel 1992 «Mani pulite» e «Tangentopoli» e 15 anni dopo la cosiddetta antipolitica (ancora in corso) - hanno chiamato in causa il ruolo della magistratura, innanzitutto quella ordinaria penale, ma anche, specie di recente, quella amministrativa e contabile. A ciò si aggiungano le ultimissime polemiche contro le

magistrature amministrative a causa degli incarichi di Governo rivestiti, agitate in particolare, prima, da Romano Prodi e, poi, da ultimo, dallo stesso *entourage* del presidente Renzi.

Quindi, ben venga questo disegno di legge, che però rappresenta - a ben guardare - uno «stralcio» anche da un altro punto di vista: non solo relativamente allo *status* complessivo del parlamentare, ma anche riguardo ad una nuova disciplina organica dello *status* dei magistrati, soprattutto con riferimento agli incarichi extragiudiziari ed ai relativi limiti, non potendo considerarsi del tutto soddisfacente la pur recente normativa. Intendo riferirmi ai commi 66 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 (la cosiddetta legge anticorruzione), da cui ha tratto origine - come è noto - anche la cosiddetta legge Severino. Tuttavia, in questo caso, il Governo non ha esercitato la delega di cui all'articolo 67, che riguardava proprio l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66 (vale a dire quelli apicali e semiapicali), comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo. Ciò conferma che, forse, sarebbe stato opportuno intervenire sullo *status* complessivo dei magistrati, dove ancora vi sono evidenti lacune, e non solo sulle ineleggibilità e incompatibilità riferite ad incarichi politici.

Con questa duplice riserva, più che altro di metodo, ma che diventa anche di sostanza, per noi il giudizio sulle singole prescrizioni del disegno di legge non può che essere positivo.

A ben guardare, si parte dai criteri già ora contenuti nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per poi trarne più estese conseguenze in modo coerente con la scelta di fondo di evitare che, sia prima che dopo una candidatura e lo svolgimento di un mandato elettorale, vi siano problemi di conflitto di interessi.

Nel tentativo di bilanciare diversi valori costituzionali in gioco, occorre però evitare anche di prevedere discriminazioni alla rovescia. In questo senso, mi sembra francamente eccessiva la disposizione del comma 2 dell'articolo 1, secondo cui non possono candidarsi i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi, in caso di scadenza naturale della legislatura o del Consiglio provinciale oppure comunale, salvo il caso di scioglimento anticipato, per il quale è sufficiente chiedere il collocamento in aspettativa entro dieci giorni dalla data dello scioglimento stesso.

A ben guardare, mi appare eccessivo richiedere ad un magistrato il collocamento in aspettativa sei mesi prima delle elezioni a causa di una candidatura, che potrebbe anche non avvenire dato il notevole lasso di tempo ancora mancante. Immagino che si tratti di una aspettativa non retribuita. Su questo punto forse sarebbe necessario un ulteriore momento di riflessione.

Credo, invece, sia condivisibile il nuovo istituto del ricollocamento dei magistrati già eletti al Parlamento nazionale o europeo, nonché dei magistrati che hanno avuto incarichi di governo nazionale o locale.

Nella sostanza, viene introdotto coerentemente nelle varie fasi un periodo che potremmo impropriamente definire di comporto pari a cinque anni, prendendo a prestito la formula giuslavoristica, nel senso che il magistrato candidato e non eletto non può svolgere alcuna funzione in uffici ricompresi nella propria circoscrizione elettorale per un periodo di cinque anni dallo svolgimento delle elezioni. Inoltre, il ricollocamento in ruolo è vincolato all'esercizio di funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

Circa i magistrati cessati dal mandato parlamentare, nazionale o europeo, è previsto anche l'istituto del collocamento a riposo, con possibilità di prosecuzione volontaria della contribuzione a fini pensionistici per un periodo non superiore ai cinque anni di servizio.

Infine, credo sia ancora da approfondire l'articolo 13 del disegno di legge, che inserisce tra le cause di astensione e ricusazione, di cui agli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale, anche la partecipazione a competizioni elettorali ovvero lo svolgimento di incarichi di governo, allorché una delle parti, questa volta nei dieci anni precedenti (non si capisce perché solo in questo caso si stabilisce un periodo di dieci anni), abbia partecipato alle consultazioni elettorali e abbia ricoperto essa stessa incarichi di governo. Forse il riferimento ad un arco temporale di dieci anni potrebbe essere considerato eccessivo, potendosi anche in questo caso richiamare il consueto termine dei cinque anni.

In conclusione, esprimiamo un giudizio positivo sulla filosofia complessiva del disegno di legge e sulle innovazioni che comporta rispetto alla disciplina vigente, che risponde alle attese dell'opinione pubblica a che ci sia un sistema di garanzie ulteriore e qualificato per lo svolgimento delle funzioni dei magistrati, vale a dire uno dei cardini del moderno Stato. Politica e magistratura non sono elementi dialettici, né facce della stessa medaglia, ma elementi fondamentali, ciascuno nel proprio ambito, dello Stato democratico, che non può che fondarsi su libere, genuine e periodiche elezioni, e dello Stato di diritto, che si basa su giudici indipendenti ed autonomi sia al proprio interno che rispetto alle pressioni della politica.

In questo senso il testo in esame rappresenta un passo in avanti, necessario quant'altri mai, in questa direzione. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Albano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (NCD). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, il collega senatore Stefano avrebbe voluto un provvedimento più ampio che regolasse ineleggibilità e incompatibilità sotto i molteplici profili.

D'altra parte però lui stesso, riconoscendo al provvedimento al nostro esame la dignità di segnare comunque un passo avanti, ha rilevato quanto sia stata fallimentare sotto questo aspetto la legge cosiddetta Severino, di cui del resto il collega Stefano può vantare, a buon diritto, il rango di uno dei massimi conoscitori in quest'Aula.

Il provvedimento in esame è una legge necessaria. Mi auguro che non sia arrivata troppo tardi perché, come diceva stamattina il senatore Buemi, oggetto della normativa al nostro esame è soprattutto il momento del ritorno, il momento del ricollocamento di magistrati candidati eletti o approdati ad una carica politica. Però, nello stesso tempo, quello che si aspira a regolare è anche, discesa o salita che sia, l'ingresso.

Ieri pomeriggio l'ottimo relatore, il senatore Zanettin, ricordava i fenomeni Di Pietro, De Magistris, Ingroia, caratterizzati da un eccesso di politicizzazione dell'attribuzione a se stessi di «meriti» nell'esercizio dell'azione penale.

Se vogliamo sfuggire alla volgarità di quella storia d'Italia, senza personalizzare (perché, per quanto Di Pietro possa suscitare disgusto, analogo sentimento suscitava in me fin dal 1992 il suo procuratore capo, il dottor Borrelli, che faceva derivare dall'intensità del consenso dell'opinione pubblica l'esercizio dell'azione penale), dobbiamo riconoscere, e mi rivolgo in particolare al senatore Buemi, che i paletti che aveva previsto la nostra Costituzione contro la politicizzazione dell'esercizio dell'azione penale si sono rivelati fragili, esigui e sono stati abbattuti perché sono stati posti nel luogo che si è rivelato sbagliato. Noi li avevamo posti nel graduare il diritto di partecipazione alla vita dei partiti, proprio perché - smettiamola con queste ipocrisie: la partitocrazia non è figlia delle correnti democristiane o socialiste, è una scelta addirittura anteriore alla Costituente, che il Paese fece al Congresso del CLN svoltosi a Bari nel 1944 - nel secondo Risorgimento (pensiamo appunto ad una formula come il CLN) i partiti erano il momento forte della politica. E allora da quel punto di vista quei paletti che il Costituente aveva messo lì sono serviti a ben poco, perché Zanettin, con gli esempi che portava, ci richiamava al più diffuso, equivoco e maleodorante esercizio di antipartitocrazia, fatto nell'esercizio dell'azione penale da quei nomi che non hanno onorato la toga che hanno indossato e che ricordava ieri lo stesso relatore.

Con la Bicamerale presieduta da D'Alema sono anche falliti - diciamolo - l'auspicio e la speranza di affidare all'articolo 111 della Costituzione una riscoperta dei poteri neutri e dei poteri di garanzia. Il potere neutro e il potere di garanzia in una democrazia fondata sul suffragio universale è quella distanza che separa il *gubernaculum* (come si definiva una volta quello che oggi, in tempi di politologia, chiamiamo *government*) dalla *iurisdictio*. Non è stata quindi questa la sede in cui poter affrontare il problema di una distinzione tra l'accusa e il giudizio, e le relative carriere. Forti dell'articolo 111, speriamo di poterlo fare in un'altra occasione.

A quei momenti bui della storia nazionale che il relatore Zanettin citava ieri, vorrei anche aggiungere la vile e sguaiata aggressione che fu perpetrata in quel periodo e da quegli stessi personaggi contro magistrati che avevano onorato la toga, che si erano rifatti al diritto e non all'opinione pubblica. Penso a Filippo Mancuso, che non c'è più, e a Corrado Carnevale, che c'è ancora. Ciò che, grazie a questo complesso di norme, vorremmo che l'ordinamento recuperasse non è la tanto celebrata indipendenza e autonomia della magistratura, che ormai si garantisce e si impone da sé, talvolta con vero e proprio squadristo. Sullo stesso piano, in una concezione liberale dell'ordinamento, ci sono l'indipendenza e l'autonomia dalla magistratura. Per queste norme che aiutano ad essere e ad apparire indipendenti faccio anche io la rituale citazione di Calamandrei, molte volte ripresa da Sandro Pertini e che hanno fatto molti colleghi. Da questo punto di vista noi ci auguriamo che il dibattito e il voto sugli emendamenti possano migliorare il testo al quale abbiamo guardato con molta simpatia e con molto favore; sentimenti ancor più accentuati quando abbiamo visto che a seguire il provvedimento in Aula c'è un amico come Enrico Costa, al quale tutti i senatori del Nuovo Centrodestra inviano un affettuosissimo e sentito augurio di buon lavoro e al quale posso ricordare la simpatia e la comunanza di ideali liberali etico-politici che mi hanno legato a suo padre, Ministro della Repubblica in vari settori e Vice Ministro - mi pare - anche alla giustizia, dove Enrico da dieci giorni gli è succeduto degnissimamente. (*Applausi dal Gruppo NCD. Congratulazioni*).

Omissis

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546 (ore 10,15)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione di questo disegno di legge purtroppo si è trasformata, per le parole di molti intervenuti, in una occasione di attacco, quasi di revanscismo, nei confronti della magistratura, che tanto ha dato a questo Paese in termini di difesa della legalità, della democrazia e del diritto e che tutti noi siamo usi ricordare soltanto nei giorni in cui si commemorano le stragi. Ce ne dimentichiamo invece tutti gli altri giorni, in cui tanti cittadini magistrati fanno il proprio dovere, mandando avanti la giustizia in questo Paese, con le scarse risorse che vengono messe loro a disposizione e le leggi confuse e contraddittorie che vengono approvate.

Il Movimento 5 Stelle dice invece una cosa chiara, colleghi: non ci possiamo prestare ad operazioni che non condividiamo. Se la formulazione dell'articolo 13 dovesse rimanere quella prevista dal testo del disegno di legge in esame, in questi termini istitutivi di una nuova fattispecie di forme di astensione e di ricusazione del giudice, preannuncio che esprimeremmo voto contrario. Le forme di astensione e di ricusazione dei giudici, infatti, sono già disciplinate dal codice in modo chiaro e preciso e non ne necessitano di ulteriori. Questo disegno di legge parla d'altro, e tale norma, inserita così, in questo contesto, con un'incredibile estensione a dieci anni - che sono quasi un'intera vita per qualcuno - francamente non è omogenea al testo né alle finalità che dovrebbero essere sottese alla sua approvazione.

Nell'invitare dunque i relatori a ripensare tale norma, preannuncio che esprimeremo voto favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo 13 proposto dal Gruppo Misto-SEL. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor Vice Ministro, nel farle i miei auguri, auspico vi sia la possibilità di una collaborazione positiva, come abbiamo sperimentato nella passata legislatura con lei e con il Ministro, sia pur in ruoli differenti.

Oggi ho sentito una serie di osservazioni non fondate. Il senatore Buemi ha fatto riferimento ad un trattamento privilegiato dei magistrati, quando invece quella normativa riguarda gli impiegati pubblici. Il senatore Stefano è venuto a parlarci di un'idea nostra, ossia della Commissione giustizia, di prevedere, nel caso in cui vi siano elezioni politiche a tempo determinato, che il magistrato debba trovarsi in aspettativa da sei mesi: ma è sempre stato così ed ancora oggi è così.

Il senatore Giarrusso vuole vedere qualche altro problema intorno all'ipotesi di astensione e ricusazione: grandi magistrati, come Senese e Rizzo, sono tornati a svolgere la funzione collegiale e vi si sono attenuti, dopo aver fatto i senatori e i deputati. È questa la regola, anche se non è scritta: non è vero quanto ha detto Stefano, ossia che se n'è parlato solo ora per la prima volta, dall'inizio della magistratura. Nella magistratura di quest'argomento si discute invece da trent'anni, perché i valori costituzionali della sua indipendenza e della sua autonomia sono solo strumentali a che si realizzi la funzione di garanzia imparziale propria della giurisdizione. E perché questa si realizzi, il presidente Pertini diceva che il connotato dell'indipendenza deve riguardare anche l'apparenza.

Io mi sono dimesso e non ritornerò in magistratura. Ma come volete che un magistrato, dopo aver fatto politica, possa andare ad amministrare giustizia in un contesto completamente diverso? *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut).* Io tengo conto degli equilibri tra le norme costituzionali. L'articolo 51 della Costituzione, a mio avviso, impedisce di dire che non puoi fare più il magistrato. Chi era presente in Commissione sa che ho fatto una battaglia per dire che chi fa il politico o, ad esempio, è candidato come consigliere comunale, quando ritorna in magistratura deve svolgere solo funzioni collegiali. Avrei voluto dieci anni, ma abbiamo trovato la mediazione a cinque anni: quindi per cinque anni non può assumere né incarichi direttivi né semidirettivi. Si fa il concorso in magistratura per fare il magistrato e non il dirigente o il pubblico ministero.

La deformazione che c'è stata in questo Paese dopo Mani pulite ha portato alle conseguenze che abbiamo ascoltato. Astensione e ricusazione sono clausole di garanzia per il giudice, per lo Stato e

per i cittadini, affinché quella funzione di garanzia imparziale della giurisdizione si realizzi. Ma oggi sento dire: no, dobbiamo guardare a posizioni corporativistiche, a difendere posizioni personali. Ma stiamo scherzando? Oppure a intravedere chissà quale architettura intorno a una legge auspicata da anni.

Quando Pertini diceva che l'indipendenza deve riguardare l'apparenza, che cosa intendeva dire? Pertini diceva, giustamente, che anche se sei la persona più corretta di questo mondo, il fatto stesso che ti sei candidato (badate che allora ci si candidava come Sinistra indipendente nel Partito Comunista), non ha importanza se indipendente o non indipendente, deve avere una sua connotazione tale da garantirti sì il ritorno, perché lo prescrive la Costituzione, ma c'è un serio problema di riflessione.

Per questa ragione mi rivolgo ai relatori e al Governo. Io ho proposto emendamenti alternativi che possono apparire addirittura schizofrenici, perché in Commissione si è fatta passare un'alternativa tra tre possibilità per il magistrato, quasi come se dovessimo garantirgli una libera scelta una volta uscito dal Parlamento. La prima è che si può andare a fare l'avvocato dello Stato, ma l'Avvocatura ci ha spiegato non solo i problemi di costituzionalità che vi sarebbero, ma addirittura le difficoltà esistenti nella stessa Avvocatura: oggi per passare da procuratore ad avvocato bisogna sostenere un esame; per non parlare del fatto che, anche con un ruolo autonomo, ciò sarebbe un guadagno dal punto di vista economico per il magistrato, quindi vi sarebbe un premio. Inoltre, tale possibilità confligge con l'articolo 51 della Costituzione.

Viene creata una seconda possibilità, che è quella di un ruolo autonomo del Ministero della giustizia. Ma vi rendete conto che un qualsiasi partito potrebbe un domani garantirsi, attraverso questo sistema, l'occupazione di interi posti al Ministero della giustizia impedendo a qualsiasi Ministro di fare una diversa scelta politica?

La terza scelta è quella dell'obbligo di funzioni collegiali per cinque anni e il non accesso a funzioni direttive e semidirettive.

I due emendamenti che ho proposto sono alternativi proprio perché dovete scegliere. Io scelgo la funzione collegiale e tolgo le altre due ipotesi che confliggono con il principio costituzionale. Il fatto di terminare l'attività politica non deve essere un premio per il magistrato: gli si deve dare solo la possibilità di lavorare in un collegio. Nello stesso tempo, quando si lavora in un collegio vi sono le regole dell'astensione, che valgono anche se si era fatto parte di un'associazione qualsiasi, come ad esempio Azione Cattolica. Se stai nell'Azione Cattolica, hai tutti incarichi direttivi e vai a fare il magistrato, ti astieni nei confronti di quello che era con te: queste sono le regole minime che riguardano il magistrato.

Allora, facciamo una norma che abbia una sua logica, un suo significato e che garantisca quella apparenza di indipendenza, che serve a garantire l'uguaglianza dei cittadini. L'indipendenza del giudice non è un valore in sé, così come la sua autonomia: sono solo valori strumentali. La funzione di garanzia e imparzialità della giurisdizione serve solo a garantire la parità dei cittadini davanti alla legge. Anche l'apparenza arriva a garantirci questo. Certamente può anche esservi un magistrato che sia il *leader* di un partito politico ed è anche capace di garantire l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, ma non è questo concetto che dobbiamo difendere: dobbiamo difendere il principio che il cittadino, quando va davanti al giudice, deve avere la percezione che sia una persona che gli garantisce quella imparzialità che la Costituzione pretende.

È in questa logica che vanno visti gli emendamenti, dimenticando quelle posizioni di difesa corporativa che ormai nemmeno all'interno della magistratura sono più sponsorizzate. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, colleghi, siamo ad un passaggio molto importante e delicato del lavoro che si è svolto nelle Commissioni e affari costituzionali, e che ora approda in Aula. Come per altri provvedimenti, in questa legislatura finalmente approdano in Aula norme che tengono conto di un lungo dibattito e che sono in condizione di dare soluzioni serie ed equilibrate a questioni che altrimenti rischiano di incancrenirsi, su cui si è esaurito il momento della riflessione e che hanno anche delineato varie posizioni all'interno della società e nella stessa politica. Così è per le norme al nostro esame, in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione delle varie elezioni, sia politiche che amministrative, così come in occasione di elezioni europee, che sono altrettanto importanti e presto dovremo affrontare.

Collegli, innanzitutto dobbiamo sgombrare il campo da alcune affermazioni, che sono emerse anche nel dibattito d'Aula di stamattina, ossia che stiamo trovando delle soluzioni per comprimere

la funzione della magistratura, quasi a volersi vendicare sull'esercizio della magistratura, prescindendo da una riflessione seria sulla funzione che i magistrati hanno svolto nel nostro sistema democratico, sul contributo che hanno dato nella lotta contro le mafie e contro il terrorismo e per il mantenimento dei livelli alti di legalità nel nostro Paese.

Sgombriamo il campo: lasciamoci alle spalle questa contrapposizione e vediamo di avere come Parlamento uno sguardo di sistema, con un obiettivo di sistema, che sia in grado di trovare un equilibrio tra il valore costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura e il valore dell'esercizio del diritto alla partecipazione alle consultazioni elettorali.

Penso che ormai l'equilibrio sia stata raggiunto in Commissione e venga riproposto qui in Aula. Si sono fatte strada due scuole di pensiero in Commissione, sostenute trasversalmente dai diversi Gruppi parlamentari, e nella stessa riflessione interna alla magistratura e alle associazioni, compresa l'Associazione nazionale dei magistrati. Un'idea era quella di prevedere regole nuove, alzando l'asticella per determinare un possibile ritorno del candidato magistrato alla sua funzione; l'altra idea, opposta all'inizio, era quella di impedire la ricollocazione del magistrato candidato, eletto o non eletto (se eletto, alla fine della sua funzione istituzionale, se non eletto, immediatamente dopo, impedendo il ritorno alla funzione di magistrato e prevedendo una ricollocazione all'interno della pubblica amministrazione). Questi due indirizzi all'inizio erano l'uno lontano dall'altro, anzi erano in contrapposizione.

Penso, come ho proposto nelle Commissioni, che bisognasse evitare questo conflitto. Sarebbe stato un conflitto sterile, chiamato dagli esperti conflitto a somma zero: alla fine, cioè, non avremmo prodotto alcun risultato. Abbiamo scelto una strada, che abbiamo indicato, che è quella di garantire entrambe le soluzioni. Ripeto: entrambe le soluzioni.

Ho ascoltato adesso il senatore Caliendo, che ha ricordato all'Aula la sua posizione su una sorta di incompatibilità strutturale tra la funzione di magistrato e la funzione di rappresentante delle istituzioni. Ma ricordo bene - lo ha detto qui - che il senatore Caliendo non ha escluso il ritorno alla funzione della magistratura. Per cui, onorevoli colleghi, in coerenza con la nostra Costituzione e con una riflessione matura cui si è approdati, prevediamo la possibilità di alzare l'asticella quando un magistrato si deve candidare. Questa asticella deve prevedere che la candidatura non incida sulla sua funzione, predeterminando la scelta di candidarsi in un gioco politico che si esercita mentre è ancora al lavoro da magistrato.

Abbiamo quindi previsto la possibilità che ci sia, naturalmente, anche per il magistrato, la valutazione di candidarsi, ma questa deve essere libera da qualunque gioco politico. Quindi, egli deve poter accedere alla possibilità di candidarsi fuori da qualunque mediazione mentre è ancora magistrato.

Abbiamo anche discusso del magistrato che, una volta eletto o non eletto, deve ritornare alla sua funzione. Penso che l'equilibrio che abbiamo raggiunto sia molto serio: il magistrato ritorna e non può svolgere funzioni direttive e semidirettive.

In Commissione abbiamo anche trovato un altro punto di equilibrio, che è quello di utilizzare il magistrato in una funzione collegiale. Anche su questo c'è una discussione: è un punto di equilibrio, perché si sta discutendo, anche qui, in Aula, sulla possibilità di mantenerlo o meno. Noi riteniamo che questo equilibrio che si è raggiunto insieme in Commissione possa mantenersi, ma non è un equilibrio - chiamiamolo così - oggettivo e solido. La stessa magistratura è d'accordo. L'Associazione nazionale magistrati propone da anni che il rientro sia in funzione collegiale, perché si pone una questione che tutti qui abbiamo ribadito: l'autonomia e l'indipendenza devono anche apparire, oltre che essere.

Occorre quindi riflettere bene sul tema - vi torneremo nel corso della discussione in Aula sugli emendamenti - che è collegato con l'articolo 13 e con il tema dell'astensione e della ricusazione del giudice. Onorevoli colleghi, come si vedrà nel corso della votazione degli emendamenti, noi pensiamo che occorra prevedere una norma transitoria per evitare che possano farsi delle letture sbagliate. Riteniamo inoltre che tutte le norme, allorquando incidono su diritti così fondamentali, debbano potersi esplicitare senza retrospensieri e senza esercizi penalizzanti, anche perché abbiamo norme ordinarie sull'astensione e sulla ricusazione che mettono in sicurezza i processi in corso. E poi pensiamo che dieci anni forse siano troppi, perché prevediamo cinque anni per altre circostanze. Quindi, una riflessione sull'emendamento che propone l'equiparazione e quindi i cinque anni anche sull'astensione e sulla ricusazione andrebbe fatta, con una valutazione che noi speriamo positiva.

Colleghi, adesso entreremo nella fase di esame degli emendamenti. Penso che, come ieri, quando abbiamo affrontato il tema delicato del reato di tortura, possiamo trovare delle intese che rompano gli schemi e diano nobiltà al lavoro dell'Aula, così da giungere a conclusioni positive e virtuose che ci metteranno in condizione di dire che anche su questo punto storico abbiamo fatto un buon lavoro. *(Applausi del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intendevo scusarmi, anche a nome dei colleghi, per la vivacità del confronto che ha poi portato la Presidenza ad un richiamo.

Mi consenta però, dato che tratto l'argomento, di dirle che considero ingenerosa la sua critica quando ella dice che i provvedimenti si studiano in Commissione. Io credo che questo provvedimento sia stato approfondito nell'ambito delle Commissioni riunite. Non è un caso che sia giunto al suo varo, se non ricordo male, all'unanimità o quasi.

Come ella sa, signor Presidente, poi c'è una fase emendativa d'Aula e il confronto verteva per l'appunto su uno o due emendamenti, sui quali, in ragione della composizione della Commissione, della maggioranza e dell'opposizione, e di quell'obiettivo che abbiamo sempre cercato di raggiungere in Commissione giustizia, cioè l'unanimità, si era sviluppato il dibattito. Ma questo non riguardava il vecchio, bensì gli emendamenti presentati, che evidentemente in Commissione non potevano essere conosciuti.

PRESIDENTE. Senatore Palma, la mia curiosità nasce sempre da questi provvedimenti approvati all'unanimità in Commissione e sui quali poi vi vedo litigare al banco delle Commissioni. Ovviamente in senso produttivo per l'Aula e per il Paese!

PALMA (FI-PdL XVII). Vedrà come finirà.

PRESIDENTE. Poiché né i relatori né il rappresentante del Governo intendono intervenire in replica, comunico che sono pervenuti alla Presidenza i pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CASSON, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti da 1.100 a 1.106, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.107.

Due parole per spiegare che alcuni di questi emendamenti sono stati affrontati anche all'interno delle Commissioni riunite e che il testo che è stato formulato sull'articolo 1, come più volte detto, è di equilibrio tra le istanze più restrittive e le istanze più ampie. Dunque si ritiene di confermare sostanzialmente il testo delle Commissioni.

COSTA, vice ministro della giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.101, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.102, presentato dai senatori De Petris e De Cristofaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.

CUOMO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO (PD). Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore la motivazione del parere contrario su questo emendamento.

CASSON, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, relatore. Signor Presidente, la valutazione di carattere generale che abbiamo fatto come relatori è che, con particolare riferimento a questo emendamento, c'erano istanze volte a restringere il territorio al solo Comune e altre volte ad allargarlo alla Regione ed abbiamo trovato il punto di equilibrio nella provincia. Questo è il motivo per cui invitiamo il senatore Cuomo al ritiro secondo l'indicazione dell'ampia maggioranza delle Commissioni e di quest'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Cuomo, accetta l'invito al ritiro formulato dal relatore?

CUOMO (PD). Signor Presidente, sulla base della motivazione del relatore ritiro l'emendamento, avvisando lo stesso relatore e l'Assemblea che ci sono casi nei quali il territorio provinciale non coincide con il tribunale. Un esempio lampante di questo tipo di geografia giudiziaria è il tribunale di Napoli Nord, che insiste ad Aversa che invece è provincia di Caserta. C'è una dismetria che una maggiore attenzione ci dovrebbe indurre a valutare.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, pur condividendo l'osservazione del senatore Cuomo, ricordo che il problema si pone non soltanto tra Provincia e Provincia, ma anche tra Regione e Regione: le ultime modifiche della geografia giudiziaria, da questo punto di vista, hanno introdotto qualche elemento di perversità.

PRESIDENTE. Grazie per la precisazione, senatore Buemi.

L'emendamento 1.103 è dunque ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.104, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.105, presentato dai senatori De Petris e De Cristofaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.106, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.107.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.107, presentato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ZANETTIN, *relatore*. Signor Presidente, invitiamo il presentatore a riformulare l'emendamento aggiungendo un comma in cui siano comunque fatte salve le violazioni di natura penale. In tal caso il parere dei relatori sarebbe favorevole.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, accoglie la proposta di riformulazione testé formulata dal relatore?

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100 (testo 2), presentato dal senatore Buemi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale era stato presentato l'emendamento 4.100 che è stato ritirato.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 4.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASSON, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.100.

Ritengo poi di dover esprimere parere favorevole sulla formulazione dell'emendamento 5.102 proposta dal senatore Buemi con una precisazione. Alla terzultima riga della lettera *b)*, dopo le parole: «presso un organo collegiale», propongo di aggiungere le parole: «indicato alla lettera *a)*». Si fa cioè riferimento ai magistrati delle procure generali presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale, la Corte militare d'appello e la Procura nazionale antimafia che, al momento della ricollocazione quando non sono eletti, dovrebbero tornare in un organo collegiale indicato alla lettera *a)*, come i magistrati che già facevano parte della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello.

Quindi, con questa riformulazione il parere sull'emendamento 5.102 è favorevole.

Conseguentemente, invito a ritirare l'emendamento 5.101.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 5.103, mentre invito a ritirare l'emendamento 5.104 a seguito della riformulazione dell'emendamento 5.102 già precisata.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.100, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Senatore Palma, il relatore ha chiesto di ritirare l'emendamento 5.101.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, accoglie la riformulazione dell'emendamento 5.102 proposta dal relatore?

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 5.102 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.102 (testo 2), presentato dal senatore Buemi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.103.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.103, presentato dal senatore Palma. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Senatore Palma, accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 5.104?

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento 6.100 riguarda l'aspetto più controverso del provvedimento.

Nel testo varato dalla Commissione il magistrato eletto al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, all'atto dell'uscita dall'attività politica, ha diverse opzioni, una delle quali è la ricollocazione in magistratura, cioè sostanzialmente torna a fare il magistrato.

Questo è stato uno degli aspetti più controversi perché in Commissione si è discusso sulla opportunità o meno di far rientrare nell'ordine giudiziario il magistrato in uscita dalla politica, ovvero di veicolarlo verso l'Avvocatura dello Stato. Da qui l'emendamento in questione, che serve semplicemente a lasciare l'Aula completamente libera di assumere questa decisione.

Sul problema di fondo si scontrano due correnti di pensiero, e mi consentirà il presidente Stefano di non condividere il contenuto del suo intervento concernente il diritto alla conservazione del posto, perché sul punto - già ne faceva cenno il senatore Casson nella sua relazione - la stessa Corte costituzionale consente un indebolimento di quel principio costituzionale, specie quando i principi costituzionali in gioco sono più d'uno, (in questo caso, quello del diritto alla conservazione del posto, di cui all'articolo 51, e quello della terzietà del giudice, di cui all'articolo 111).

Quindi, sostanzialmente, nel bilanciamento di questi due valori costituzionali, quello che dobbiamo stabilire, votando favorevolmente o sfavorevolmente su questo emendamento, è se il magistrato che esce dalla vita politica può tornare a fare il magistrato, ovvero andare all'Avvocatura dello Stato. Peraltro - è un dato della cui volgarità mi rendo sufficientemente conto - andrebbe a fare un lavoro assolutamente simile, però con un vantaggio economico non indifferente, essendo noto a tutti (la situazione è davvero scarsamente comprensibile) che agli avvocati dello Stato, oltre alla retribuzione che deriva dallo Stato, arrivano anche le suddivisioni dei cosiddetti onorari in caso di vittoria e dei cosiddetti onorari che le amministrazioni pagano allo Stato anche in caso di sconfitta. Questo, in termini di *spending review*, di rivisitazione della spesa, pare davvero essere una profonda anomalia.

Quello che personalmente penso è che quando il magistrato entra nell'attività politica, nel momento dell'uscita, e quindi dell'eventuale ricollocamento in ruolo, non è che non recuperi la sua imparzialità, ma sicuramente non recupera l'apparenza della sua imparzialità. Non è un caso, ad esempio, che uno dei migliori magistrati che noi abbiamo avuto - mi riferisco al procuratore generale della Cassazione Ugo Guarnera - nel 1972 (tempo risalente, ma il problema non cambia) affermava che non è superfluo riflettere che l'atto che verrà fuori da un giudice politicizzato - e tale è un giudice che ha fatto politica - non sarà mai credibile, non sarà mai da alcuno apprezzato come un atto di giustizia, anche se assolutamente conforme alla legge.

Nei fatti, nella pratica, il problema chi riguarda? Se, andando a memoria, faccio un riferimento all'attuale composizione del Parlamento nazionale, credo che questo problema non riguarda più di tre o quattro magistrati in aspettativa per mandato parlamentare.

Quindi, da un lato noi dobbiamo valutare l'aspirazione legittima - ci mancherebbe altro - da parte del magistrato in politica di rientrare a fare il magistrato, ma dall'altro lato l'immagine di terzietà che riguarda l'intera magistratura. E quando si parla di terzietà, ritengo che gli interessi personali del magistrato - legittimi, dicevo - siano del tutto subvalenti rispetto all'interesse dell'intera categoria. Non a caso, nell'attuale normativa disciplinare, come in quella antecedente, i comportamenti posti in essere dal magistrato non rilevano in quanto tali ma in quanto lesivi dell'ordine e del prestigio dell'ordine giudiziario.

Vorrei aggiungere una cosa, signor Presidente, e mi taccio. Quello che pongo è un problema che io, così come il senatore Caliendo, abbiamo risolto nell'ambito dei nostri rispettivi comportamenti personali. Quando il senatore Caliendo è stato nominato Sottosegretario alla giustizia o quando io sono stato nominato Ministro della giustizia, entrambi abbiamo adottato la stessa identica scelta, cioè quella di dimetterci dall'ordine giudiziario (il senatore Caliendo dopo cinque anni di aspettativa, io dopo dieci anni di aspettativa), per cui mi permetto di dire che l'essere stato chiamato in causa nelle polemiche che hanno assistito di recente a mancata e possibile, presunta, nomina a Ministro della giustizia sono, come al solito, non generose nei miei confronti e del tutto inesatte. Ma ove mai fosse vero che quello che io ho letto sui giornali e, cioè, che sostanzialmente una determinata persona non sarebbe assurda alla nomina di Ministro della giustizia in quanto, per così dire, vi arrivava direttamente dall'ordine giudiziario, ciò sarebbe accaduto in ragione del fatto che il problema riguardava il suo ritorno nell'ordine giudiziario.

Allora, se questo è il problema, non potendosi davvero immaginare che un magistrato, in ragione di una regola non scritta, non possa fare il Ministro della giustizia, ma, per ipotesi, possa fare il Ministro dei trasporti, io penso che decidere in maniera *tranchant* la questione e dire che il magistrato che assume incarichi di Governo, che entra in politica, al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, è destinato, una volta che esce dall'attività politica, all'Avvocatura dello Stato, stabilisca un criterio chiaro, trasparente e valido per tutti. Un criterio altresì sicuramente funzionale al principio di terzietà, stabilito dall'articolo 111 della Costituzione. Ciò sarebbe, per un verso, foriero di una maggiore serenità istituzionale e, per altro verso, porterebbe sicuramente acqua al mulino della terzietà sostanziale e formale dell'ordine giudiziario. (*Applausi dei senatori Mussolini e Candiani*).

LUMIA (PD). Signor Presidente, questo è un punto molto delicato, e il presidente Palma sa che nelle Commissioni è stato a lungo dibattuto. Vorrei anzitutto rilevare le due scuole di pensiero che hanno costituito i punti di partenza che abbiamo valutato in Commissione. La prima scuola sostiene che sia possibile tornare a svolgere l'esercizio della giurisdizione e, quindi, ritornare a fare il magistrato; l'altra scuola di pensiero sostiene invece che non si possa ritornare. Queste due scuole di pensiero, colleghi, hanno discusso per anni, e per anni si sono contrapposte. Colleghi, queste due scuole di pensiero sono trasversali alla magistratura e alla politica. Il risultato è stato negativo perché nessuna delle due scuole di pensiero ha prevalso. Nessuna ha convinto una maggioranza in

Parlamento nelle passate legislature. Nessuna delle due ha prevalso durante la riflessione e il dibattito delle Commissioni.

Abbiamo allora avanzato un'altra proposta, volta a mettere in equilibrio le due possibilità, rendendole agibili ed entrambe rispettose dell'autonomia, dell'indipendenza della magistratura e della possibilità per un cittadino magistrato di partecipare al momento della rappresentanza elettiva di una democrazia, senza avere delle preclusioni o esclusioni assolute.

Penso che abbiamo trovato un ottimo equilibrio, perché per poter partecipare e rientrare bisogna avere alcuni requisiti. Non si può assumere una funzione monocratica, ma si deve partecipare a una funzione collegiale. Non si possono assumere responsabilità direttive e semidirettive.

Ritengo, quindi, che abbiamo raggiunto un buon equilibrio, che ci consente finalmente di approdare ad un risultato che sia in grado di mettere, anche qui, in sintonia la nostra Costituzione, dove si garantisce l'accesso all'elettorato attivo e passivo e dove, nello stesso tempo, si garantisce l'accesso all'autonomia e all'indipendenza della magistratura in modo serio e responsabile.

Colleghi, questo è l'equilibrio che abbiamo raggiunto. È un equilibrio che, come avete visto già nelle prime votazioni sugli altri articoli, ha dato un risultato difficilmente riscontrabile sui temi della giustizia. Penso che questo equilibrio vada mantenuto, perché è un ottimo equilibrio, costituzionalmente solido, moderno e avanzato. *(Alcuni senatori fanno cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Colleghi, stiamo illustrando gli emendamenti. Quando arriveremo all'emendamento sul quale intendete intervenire, allora vi darò la parola.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.102.

ALBERTINI (NCD). Signor Presidente, non illustrerò l'emendamento 6.101, se non per sommi capi, ma voglio fare un'osservazione. Tra il detto «non capisco, ma mi adeguo» e quello «capisco, ma non mi adeguo», scelgo la terza soluzione: «capisco e mi adeguo». Pertanto, per ragioni di natura politica, di solidarietà verso il Governo, per le criticità che potrebbe determinare la votazione su questo emendamento, ritiro l'emendamento 6.101, ma ribadisco con molta convinzione e determinazione le ragioni che mi hanno indotto a sottoscriverlo con i colleghi Susta e Di Maggio. Ritengo, infatti, che obiettivamente - come è già stato argomentato - chi diventa un uomo politico debba necessariamente dimenticare la toga e non possa più essere, perché non appare più imparziale (anche se può rimanerle nella sua coscienza), il giudice indipendente che vogliamo.

Quindi, una volta che si è ricoperto un ruolo politico, si deve necessariamente conservare - come prevede la Costituzione - lo stipendio in condizioni accettabili sotto questo profilo, ma non si può più esercitare la giurisdizione.

Ciò detto, comunque, ritiro l'emendamento 6.101. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Scillipoti).*

CASSON, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, relatore. Mi scusi, signor Presidente, ma vorrei chiedere una precisazione. A me risulta che sull'emendamento 6.101 sia stato espresso un parere contrario dalla 5^a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Sì, ma comunque è stato ritirato.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la Commissione non ha sciolto un nodo sull'articolo 6. Prego i colleghi di prestare un po' di attenzione.

La decisione è rimessa alla libera scelta del magistrato candidato o del magistrato eletto: quando rientrerà, deciderà egli stesso se ritornare in magistratura in una funzione collegiale oppure andare all'Avvocatura dello Stato. Come ho affermato poc'anzi, ho presentato emendamenti «schizofrenici», proprio perché non è stata operata tale scelta.

Io ritengo, forse sbagliando, che sia compito del Parlamento scegliere e fornire un'indicazione precisa: se si ritiene possibile costituzionalmente, allora si possono mandare all'Avvocatura dello Stato, anche se per me non è possibile; se, invece, si ritiene giusto che vengano mandati a

svolgere una funzione collegiale e che non possano ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi per cinque anni, si decida in questo senso. Comunque, dobbiamo scegliere.

Per tale motivo, signor Presidente, rinuncio all'emendamento 6.103, che era stato formulato proprio nell'ottica di dare un'alternativa all'Assemblea. Poiché, però, il senatore Palma ha presentato l'emendamento 6.100, che rappresenta l'alternativa anche rispetto all'emendamento 6.107, a mia firma, ritiro l'emendamento 6.103.

Gli emendamenti 6.104 e 6.106 tengono conto del fatto che, mentre per coloro che sono candidati e non eletti abbiamo previsto l'obbligo di funzioni collegiali per cinque anni e che per cinque anni non possano accedere a incarichi semidirettivi e direttivi, in questo articolo per coloro che sono eletti vi è un errore. Infatti, per quanto riguarda gli incarichi semidirettivi e direttivi si parla di due anni. Per tale ragione, ho presentato gli emendamenti 6.104 e 6.106, nei quali propongo un uguale periodo. È evidente, infatti, che ad uno che svolge una funzione collegiale per cinque anni basterebbe presentare la domanda e ottenere l'incarico direttivo o semidirettivo per sottrarsi alla funzione collegiale. Per tale ragione, mantengo gli emendamenti 6.104 e 6.106 e ritiro l'emendamento 6.103.

SUSTA (SCPl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCPl). Signor Presidente, mi associo sia al ritiro dell'emendamento 6.101 che alle motivazioni addotte dal senatore Albertini.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, questo è il nodo dei nodi. Il problema si era posto in termini di accesso alle candidature, ma la questione più importante è che se si vuole garantire quell'immagine, e non soltanto la sostanza, dobbiamo cercare di creare un filtro il più efficace possibile.

La norma, così come è articolata nella proposta, rappresenta un punto sicuramente importante di avanzamento nella direzione di creare le condizioni affinché l'immagine del magistrato sia fortemente tutelata nella sua terzietà. È evidente che il risultato non è definitivo, nel senso che permane un *fumus* che può favorire delle critiche di fronte a sentenze e ad altro.

Evidentemente l'inserimento negli organi collegiali attenua questa preoccupazione, perché la decisione non è monocratica, ma dipende da un collegio, e quindi, da questo punto di vista, vi è una forte attenuazione del pregiudizio.

Ciò nonostante, io affermo che sarebbe stata necessaria una norma più chiara in merito al distacco dalla funzione di magistrato in attività, poiché il portato culturale e professionale del magistrato può essere utilizzato nell'Avvocatura, nei Ministeri o nelle commissioni internazionali.

Sarebbe stato necessario quindi un po' più di coraggio, anche se un passo avanti è stato fatto.

DI MAGGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (PI). Signor Presidente, vorrei suggerire al mio caro amico senatore Albertini che c'è anche una quarta via: «non capisco e non mi adegno». Vedrò di dare contezza di questo.

Ha ragione il presidente Palma quando dice che ci troviamo di fronte all'articolo più importante. Io aggiungerei che è anche, per certi versi, dirimente, perché dall'approvazione o meno di questo articolo poi dipenderà anche il voto del nostro Gruppo.

Il dato fondamentale credo sia che bisogna rendersi conto dell'importanza di questo voto. Il nostro è il Paese del «fatta la legge, trovato l'inganno». Ma diventa paradossale se ad incentivare all'inganno è il legislatore. Su questo argomento, che direi estremamente importante e rilevante, è vero che esistono - come sostiene il senatore Lumia - due scuole di pensiero, ma a queste due scuole di pensiero credo che il legislatore non debba sottostare facendo proprie le istanze di qualche corporazione, ma che debba essere lasciata libera la facoltà del Parlamento di legiferare e quindi di

riappropriarsi, soprattutto in un caso come questo di cui le cronache quotidiane sono piene, del proprio potere.

Perché dico «fatta la legge, trovato l'inganno»? Innanzitutto, l'emendamento 6.101 mette in discussione, ancora una volta, l'argomento forse più importante e cioè l'aspettativa. Suggestivo un semplice paragone. Nelle cause di incandidabilità molto spesso ritroviamo nella legge che, ad esempio, il dirigente regionale non si può candidare alla carica di consigliere regionale. Immediatamente dopo viene però in soccorso l'aspettativa attraverso la quale la possibilità di candidarsi viene resa possibile.

Vorrei leggere, semplicemente per segnalare il livello di ipocrisia, l'articolo 6 del disegno di legge che ci apprestiamo a votare. In esso si legge: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8».

Ciò è pacifico. Questa è la soluzione che avremmo trovato. Sennonché al comma *a)* leggiamo che possono: «essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è ricompresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti». È come dire che, se faccio politica in Lombardia e poi vado ad esercitare in Basilicata o Molise, quelle idee non hanno più valore.

Non possiamo continuare a prenderci in giro in questo modo e per questo mantengo l'emendamento 6.101.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

D'ALI' (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (NCD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Il relatore Casson, poco fa, ha dato notizia che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 6.101.

Mi permetto di far osservare all'Assemblea che ciò è dovuto all'intervento del vice ministro Morando con un nuovo parere del Ministero dell'economia per quanto riguarda l'inciso «con possibilità di riscatto figurativo», nonostante la frase «a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato» sembrasse evitare qualsiasi aggravio per l'erario. Il vice ministro Morando ci ha detto che, a suo parere, quella frase non era sufficiente a coprire i rischi di aggravio di spesa per quanto riguarda l'erario e, quindi, la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81.

Questo però non collide con il testo originario dell'articolo 6, perché questa dizione appare in tale testo. L'estensore dell'emendamento aveva ripreso, per quanto riguarda questa particolarità, proprio quanto si dice alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 6. Siccome il parere della Commissione bilancio è stato suscitato da un nuovo intervento del nuovo Governo rispetto a una valutazione fatta sul testo dal precedente Governo, chiederei se non sia il caso che il nuovo Governo esprimesse il suo parere anche sul testo e la Commissione bilancio trasmettesse un nuovo parere per quanto riguarda questo inciso presente nel testo originario e che non era stato modificato dai proponenti dell'emendamento. *(Applausi del senatore Pagano).*

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, il Governo esprime il proprio parere, ma la Commissione bilancio ne esprime uno autonomo, che in questo caso è negativo. Colleghi, sappiamo che l'Aula del Senato può esprimersi anche con il parere contrario della Commissione bilancio. Non avendo segnalazioni diverse dal Presidente della Commissione, io resto con il parere contrario della Commissione bilancio.

CASSON, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, intervengo su questo punto raccogliendo l'invito del senatore D'Alì. Sia dal testo dell'articolo 6 che da quello dell'articolo 12 è chiarissimo come si tratti di un carico totale sul richiedente. Può aver tratto in inganno l'inciso «con possibilità di riscatto figurativo», e propongo allora, insieme al collega correlatore, di sostituire alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 6, così come alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 12, la parola «figurativo» con le seguenti: «attraverso contribuzione volontaria» (poi si continua con «a totale carico del richiedente»). Ciò in modo che i dubbi vengano fugati.

PRESIDENTE. Se lei, come relatore, lo propone come emendamento, lo devo mandare in Commissione bilancio. Vorrei si valutasse questo aspetto.

CASSON, *relatore*. Siccome stiamo votando anche altri articoli, per la tranquillità e vista l'obiezione fatta, votiamo il resto e accantoniamo questo punto. La Commissione bilancio potrebbe intervenire. Se il significato è questo, credo il dubbio debba essere fugato dicendo che il riscatto sarebbe a totale carico del magistrato richiedente.

PRESIDENTE. Se si presenta una nuova proposta di modifica all'articolo 6, devo accantonare tutti gli emendamenti ad esso presentati, in attesa della risposta della 5^a Commissione.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, come ho già proposto, votiamo gli altri articoli e accantoniamo il 6.

PRESIDENTE. Dal momento che l'emendamento presentato dal senatore Palma, il 6.100, sostituisce completamente l'articolo 6, è chiaro che se il testo dell'articolo diventa un altro dobbiamo accantonare tutti gli emendamenti presentati alla prima versione dell'articolo stesso.

DI MAGGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (PI). Signor Presidente, concordo con la riformulazione proposta dal senatore Casson.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

MARINO Luigi (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi (PI). Signor Presidente, per la verità avevo chiesto la parola da tempo, per ribadire le stesse osservazioni del senatore D'Alì sull'incoerenza della decisione - cui ho partecipato - della 5^a Commissione, che ha espresso contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.101 e non sul comma dell'articolo 6 che adesso il relatore tenta di cambiare. Se viene modificato l'articolo 6, non possono non essere modificati gli altri emendamenti, compreso il 6.101.

PRESIDENTE. Quindi, colleghi, se siete d'accordo, accantonerei l'articolo 6, procedendo alla stesura della formulazione da sottoporre al presidente Azzollini, nella speranza che ci riesca a dare una risposta, ai sensi dell'articolo 100 del nostro Regolamento, già in Aula, senza convocare la 5^a Commissione, per poi ritornare sul punto.

Se non vi sono obiezioni, credo questa sia la soluzione migliore al problema.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ZANETTIN, relatore. Signor Presidente, invito il senatore Palma a ritirare l'emendamento 7.100, in quanto la città metropolitana non è stata ancora introdotta nel nostro ordinamento, quindi non ha senso includerla in questa legge.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 7.101.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Palma, intende accogliere l'invito al ritiro avanzato dal relatore?

PALMA (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.100 è quindi ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.101.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.101, presentato dal senatore Palma.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento soppresivo che invito il presentatore ad illustrare.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, in realtà l'emendamento 8.100 va accantonato, perché è collegato alla modifica dell'articolo 6 e dunque all'emendamento 6.107, che prevede la soppressione dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'accantonamento dell'emendamento in esame.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, la questione non è dirimente, ma desidero soltanto rappresentare che, in ogni caso, quand'anche dovesse passare il testo uscito dalle Commissioni riunite o dovessero essere approvati l'emendamento presentato dal senatore Palma o le altre proposte emendative, comunque un articolo 8 dovrebbe rimanere in piedi per la regolamentazione.

PRESIDENTE. Sono dello stesso parere, senatore Casson. Dispongo quindi l'accantonamento dell'articolo 8 e dell'emendamento ad esso riferito.

Passiamo all'articolo 9, sul quale era stato presentato l'emendamento 9.100 che è stato ritirato.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 9.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, con l'emendamento 10.100 chiediamo la soppressione del riferimento ai consigli circoscrizionali nel comma 1 dell'articolo 10, perché ci pare una misura eccessiva. È vero che in alcune grandi città i consigli comunali e circoscrizionali sono abbastanza ampi, ma nella maggior parte dei casi non è assolutamente così. Per questo motivo ci sembra opportuno espungere dal testo il riferimento anche alla presenza nei consigli circoscrizionali.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ZANETTIN, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 10.100, altrimenti il parere è contrario per una questione di coerenza: essendo quello nelle circoscrizioni un incarico politico, al pari di quello da consigliere comunale, provinciale e regionale, non si vede perché ci debba essere una deroga. La coerenza del sistema richiede che anche il consigliere di circoscrizione sia equiparato ad altro incarico politico.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.100.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.100, presentato dai senatori De Petris e De Cristofaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 11.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.100.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.101 per la stessa ragione per cui ho ritirato un emendamento all'articolo 6.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, come accennavo poco fa, si propone la stessa questione relativa all'articolo 6, che abbiamo già sottoposto al presidente Azzollini per la sostituzione della parola «figurativo». A questo punto, quando la risposta ci verrà data, varrà per gli articoli 6, 8 e 12 e potremo procedere.

Chiedo pertanto che l'articolo 12 venga accantonato.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'articolo 12.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, l'emendamento 13.100, soppressivo dell'articolo 13, è stato già oggetto ieri di una discussione anticipata. Noi riteniamo un po' incongruo questo articolo che interviene sulla disciplina in materia di astensione e ricsuzione dei giudici e prevede - rispetto anche all'impianto generale di tutto il provvedimento, che assume il periodo di riferimento di cinque anni - che se un giudice ha partecipato a consultazioni europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali o ad incarichi di governo di vario tipo, nazionale, regionale o locale, nei dieci anni precedenti (e questo vale sia per l'astensione che per la ricsuzione), viene accertata in qualche modo la sua non terzietà e quindi la possibilità dell'utilizzo dell'istituto dell'astensione e della ricsuzione.

Orbene, dico ai relatori che non solo si prevede negli altri articoli il costante riferimento ai cinque anni, ma c'è un'altra particolarità: è evidente che le norme fino ad oggi esaminate riguardano il futuro (ossia se un magistrato si candiderà alle prossime elezioni europee o se assumerà, in un altro Esecutivo o in caso di rimpasto, incarichi di governo) e riguardano ovviamente fattispecie che debbono ancora manifestarsi, dunque sono norme che giustamente disciplinano il futuro; invece l'articolo 13 impatta chiaramente, proprio perché riguarda gli istituti dell'astensione e della ricsuzione, sui procedimenti in corso.

Durante la discussione di ieri - ne chiedo conferma, però - mi pareva di aver colto da parte dei relatori un'ipotesi di modifica, che dovrebbe essere stata già depositata, per quanto riguarda l'articolo 13, sempre per evitare che le norme possano impattare su processi in corso: una norma transitoria la quale precisi chiaramente che il provvedimento non si applicherà a processi in corso.

Rimane aperta, a nostro avviso, la questione della scelta fatta, per quanto riguarda l'astensione e la ricsuzione, del periodo dei dieci anni, e insistiamo nel chiedere che la durata di tale periodo possa essere allineata al termine dei cinque anni assunto per tutte le norme precedenti. Aspetto la risposta dei relatori al mio quesito.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZANETTIN, *relatore*. Rispondo subito alla senatrice De Petris, tranquillizzandola sul fatto che abbiamo già previsto una modifica della norma, con un emendamento dei relatori presentato ieri sera e contenuto nel fascicolo in distribuzione per l'Aula: si tratta dell'emendamento 13.500, ove si prevede che «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge». Quindi, sull'emendamento 13.100 invito la presentatrice al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Sull'emendamento 13.500 dei relatori, poiché sono emerse anche nel dibattito di stamattina diverse valutazioni, chiedo che sia posto ai voti per parti separate. Sulle lettere *a)* e *b)*, che riguardano la questione dei cinque o dieci anni rispetto al periodo di astensione o ricsuzione del magistrato, ci rimettiamo al parere dell'Aula e ne accettiamo il verdetto. Per quanto riguarda invece la lettera *c)*, che introduce il comma 3-*bis*, il parere è favorevole.

Esprimo infine parere favorevole sugli emendamenti 13.0.100 e 13.0101.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. I relatori propongono quindi una votazione per parti separate dell'emendamento 13.500: sulle lettere *a)* e *b)* si rimettono all'Aula, mentre sulla lettera *c)* il parere è favorevole.

Chiedo alla senatrice De Petris se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 13.100.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Accetto l'invito al ritiro, perché i relatori hanno presentato l'emendamento 13.500.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.500.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei chiarire alla senatrice De Petris che i cinque anni previsti nell'intero testo riguardano solo ed esclusivamente la carriera del magistrato. Si è immaginato di non poter gravare oltremisura sulla carriera del magistrato nel porre dei vincoli troppo duraturi nel tempo; da lì, la scansione temporale dei cinque anni.

Perché all'articolo 13 inseriamo la previsione dei dieci anni? Perché ciò non riguarda la vita del magistrato, bensì la terzietà dell'azione giurisdizionale. Riguarda la funzione giurisdizionale. Cosa diciamo sul punto? Benissimo: si decide che il magistrato che fa politica torna a fare il magistrato e abbiamo inserito delle cause di astensione e di riconsiliazione tutte collegate all'aver quel soggetto fatto il magistrato e alla possibilità che si trovi a giudicare in un processo - civile, amministrativo o penale poco importa - che ha come parte un soggetto che ha fatto politica, o dalla stessa parte politica, o in una parte politica avversa. Non discutiamo sul piano sostanziale dell'assenza di terzietà, ma discutiamo dell'apparenza della terzietà, esattamente come affermava - cosa che ho richiamato poco fa - il procuratore generale Guarnera.

Perché diciamo che questa astensione e riconsiliazione deve riguardare un periodo di dieci anni e non di cinque? Perché riteniamo il periodo di dieci anni più idoneo a scolorare nel tempo l'azione politica del magistrato e più idoneo ad evitare che il magistrato possa trovarsi di fronte, come parte, un soggetto che ha svolto politica nel suo stesso identico periodo di azione politica.

Non riesco poi davvero a comprendere la ragione per cui ci si debba soffermare sui cinque o dieci anni. Ciò che importa alla gente, e che riguarda la nostra Costituzione, è che un cittadino trovi un giudice, e che questo giudice sia ed appaia terzo. Non ha alcuna importanza che quel processo venga deciso dal giudice Casson o dal giudice Barani: quello che importa è che venga deciso da un giudice che sia ed appaia definitivamente terzo.

Sotto il profilo personale, senatrice De Petris, se non mi fossi dimesso e dovessi così rientrare in magistratura all'esito della mia azione politica, stia tranquilla che non avrei alcun interesse a fare il processo nei confronti - che so - del senatore Cuomo (mi riferisco a lui visto che è proprio davanti a me); anzi, sarei il primo ad astenermi, indipendentemente dalla causa di astensione, e non mi sentirei in nulla diminuito dal fatto di non poter processare o giudicare (o quello che è) il senatore Cuomo per i miei prossimi dieci anni.

Il problema non riguarda le persone, bensì la funzione: chi esercita la funzione e chi subisce l'atto che deriva dall'esercizio di quella funzione. Liberatevi dal concetto che stiamo minando, nella sua interezza, a tutto tondo, la figura del magistrato. Quello che a noi interessa - ma perché non lo riuscite a comprendere? - è garantire la magistratura, e non vi rendete conto che più siamo deboli nel garantire la terzietà della magistratura, più inquiniamo la magistratura attraverso il sospetto che le azioni dei magistrati possono essere correlate ad interessi diversi da quelli dell'amministrazione della giustizia.

Ma cosa volete che importi a me di essere giudicato da un soggetto o da un altro! Per me è completamente indifferente. Quel che mi importa è che chi mi giudica non abbia, per ipotesi, alcuna ragione diversa da quella ordinata dalle carte per assumere una decisione in un verso o in un altro. È per questo che, a nome del mio Gruppo, esprimo la mia assoluta contrarietà a che il termine di dieci anni inserito nelle cause di astensione e di riconsiliazione venga portato a cinque anni. Qui vorrei aprire una parentesi: finitela con il sospetto! Questa norma dell'astensione e della riconsiliazione, i colleghi della Commissione lo sanno bene, è stata inserita come la corretta compensazione al consentire che i magistrati in politica potessero rientrare a fare i magistrati. Ma che senso ha, ove mai potessi rientrare, che io, che ho fatto il Ministro della giustizia, non possa fare processi a Milano, ma li possa fare tranquillamente contro i miei «avversari» o «amici politici», magari in

Campania o in Sicilia? L'astensione e la ricsuzione erano la compensazione istituzionale al rientro del magistrato in carriera. È per questo che, a nome del mio Gruppo, voto contro la prima parte dell'emendamento della Commissione.

Quanto alla seconda parte, evidentemente la condivido, anche se altro non è che un cedimento ad una cultura del sospetto che non si fonda neanche su un dato concreto. Qui nessuno ci è venuto a dire che questa norma si aziona sul procedimento tal dei tali dove è imputato Tizio ed è giudice Caio. Finitela con la cultura del sospetto! Se vogliamo finalmente riequilibrare i rapporti tra la magistratura e la politica questa cultura deve finire, e dovete voi garantire la magistratura attraverso norme che impediscano qualsivoglia sospetto nei confronti dell'agire dei magistrati! *(Applausi del senatore Candiani)*.

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, dichiariamo il nostro voto contrario, sia sulla prima parte sia, caro senatore Palma, sulla seconda, perché in quest'Aula si vota contro qualsiasi teoria del sospetto, che ha sempre fatto male all'Italia e agli italiani. È per questo che noi - lo ripeto, a testa alta - votiamo contro.

Ci sono due DNA che si contrastano oggi: quello di chi vuole apparire amico dei giudici e quello di chi invece vuole un processo giusto, vuole la serenità, vuole la terzietà, vuole l'applicazione della Carta costituzionale.

Colleghi, con i tempi attuali dei processi (dai cinque ai dieci anni per i vari gradi di giudizio), il termine di dieci anni introdotto in Commissione è stato un punto di equilibrio. Ne abbiamo discusso nelle Commissioni 1^a e 2^a riunite e l'abbiamo condiviso tutti. Invece adesso c'è qualcuno che, con quel DNA, ha cambiato idea. D'altronde la trasmissione dei caratteri è tale per cui non c'è niente da fare: i garantisti e i giustizialisti saranno sempre su fronti opposti. Non è un caso che queste osservazioni vengano proprio da SEL, un movimento così massimalista, e non è un caso che un riformista come il sottoscritto cercherà, fino alla fine, di contrastarle.

Termino, signor Presidente, anche facendo un'osservazione di carattere generale, che forse in quest'Aula non è emersa. In base agli articoli 7 e 10 della legge n. 361 del 1957 sono decine e decine le categorie di persone che non possono partecipare alle elezioni, come ad esempio, tutti i direttori generali, sanitari e amministrativi delle ASL, tutti i prefetti, tutti i commissari di Governo, tutti i capi di gabinetto dei Ministri, tutti gli ispettori generali di pubblica sicurezza, il capo e il vice capo della Polizia o tutti coloro che sono rappresentanti legali di società e di imprese private che risultino vincolati con lo Stato. Che male c'è quindi se per la nostra Costituzione e per legge queste categorie - e sono migliaia di persone - non possono essere elette e la Costituzione ed i Padri costituenti a quel tempo hanno messo anche la terzietà del giudice? Riteniamo che mettere limiti di candidabilità e reinserimento e la possibilità di ricsuzione non sia altro che applicare la nostra Carta costituzionale.

Voteremo quindi contro sia la prima che la seconda parte dell'emendamento.

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, il lavoro svolto in Commissione che riproponiamo in Aula guarda a questo aspetto con la cultura della sistematicità.

Dobbiamo mettere da parte sia l'idea del sospetto, adesso riecheggiata dal presidente Palma, sia l'approccio del cosiddetto riequilibrio tra magistratura e politica. Sgombriamo il campo: dobbiamo avere uno sguardo sistemico e pensare a norme che siano funzionali al rispetto della nostra Costituzione e diano dignità e valore all'autonomia ed all'indipendenza della magistratura. Allo stesso tempo, dobbiamo regolare bene la scelta, che proponiamo all'Assemblea, sia di garantire la possibilità del magistrato di ritornare, ad alcune rigorose condizioni, nella funzione giurisdizionale di magistrato sia di assicurare, anche in questo caso con molto rigore, al magistrato che si candida la possibilità di svolgere una funzione all'interno della pubblica amministrazione. L'astensione e la ricsuzione già sono disciplinate e garantiscono i processi; è allora bene che ci sia una norma sistemica che non abbia valore retroattivo e che ci sia un equilibrio di sistema riferito non a dieci ma a cinque anni.

Abbiamo scelto i cinque anni e su di essi abbiamo trovato un equilibrato rapporto per garantire la responsabilità e la trasparenza effettiva del ritorno alla funzione giurisdizionale e riteniamo che la proposta avanzata dai relatori sia seria e possa essere accolta dall'Assemblea.

CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, voteremo favorevolmente ad entrambe le parti dell'emendamento. Desidero sottolineare al presidente Palma che non è la cultura del sospetto ad averci spinto, anzi avevamo chiesto una sospensione per avere dati certi.

In particolare, tengo ad evidenziare come l'applicazione ai soli processi che andranno ad aprirsi è importante perché, se è vero che la condizione del giudice, come qualcuno ha ricordato, vale anche per i procedimenti in corso, è anche vero che se introduciamo una nuova norma che prevede cause di astensione obbligatoria e questa va ad incidere su procedimenti che sono nella loro fase conclusiva, quando nella fase iniziale il giudice non era nelle condizioni di potersi o doversi astenere, nulla può far escludere che un domani altre norme possano essere approvate il più in là possibile per avere un effetto il più deleterio possibile. Questo era il senso della non applicazione della norma ai procedimenti in corso.

Tuttavia, è anche vero che in tema di astensione esiste l'articolo 36 del codice di procedura penale, il quale prevede una fattispecie aperta, là dove recita: «altre gravi ragioni di convenienza». Questo consente sempre ad una delle parti, per tutte le fattispecie elencate dal presidente Palma e dal collega Barani, qualora ci siano ragioni di convenienza per sollevare un conflitto con il giudice, non semplicemente per il fatto di essere stato candidato ma perché magari c'è un effettivo collegamento politico, amicizia o altro, di sollevare comunque questa eccezione, addirittura senza che siano previsti limiti temporali, quindi anche dopo cinque, dieci, quindici, vent'anni. Pertanto, rimane sempre una possibilità, non viene esclusa. Non è però una norma generale e si prevede l'astensione obbligatoria e la ricsuzione ad opera di una delle parti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 13.500, presentato dai relatori, fino alla lettera *b)* compresa.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della restante parte dell'emendamento 13.500.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della seconda parte dell'emendamento 13.500, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 13, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.0.100, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.0.101, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare l'emendamento 14.100, perché l'articolo 8 del testo unico del 1957 che si vorrebbe abrogare è già stato abrogato in maniera esplicita dall'articolo 14, e comunque il testo è totalmente riformulato dall'articolato del disegno di legge. Pertanto, l'emendamento sarebbe ultroneo.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, accoglie l'invito al ritiro?

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 14.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 14.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli e degli emendamenti precedentemente accantonati.

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, la situazione è abbastanza complicata. Prima di tutto devo rivolgere delle scuse al senatore Albertini, presentatore dell'emendamento 6.101, perché non era stato rilevato che il contenuto di tale emendamento era identico a quello di due commi del disegno di legge. Chiedo pertanto scusa al collega perché quel testo era stato da noi censurato, secondo me correttamente, per assenza di relazione tecnica, ma allo stesso modo censuro i testi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d*), e all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), in quanto presentano la stessa problematica rilevata in ordine all'emendamento 6.101.

Per amor del vero, la Commissione - se mi consentite una battuta - di solito è molto occhiuta, cosa di cui il Parlamento si lamenta, anche più di quanto lo sia il Governo.

In questo caso, in realtà, poiché c'era stata una nota del Governo che chiariva gli aspetti relativi all'articolo 6, la Commissione, che li aveva previamente segnalati nella nota del relatore, a seguito della rassicurazione, ha ritenuto di dare un parere di nulla osta sul testo; non ha però correttamente rilevato tale questione, che ha profili evidenti di scopertura e necessità di relazione tecnica.

Signor Presidente, per superare questa *impasse*, di cui ho anche parlato con il relatore Casson e con il senatore Lumia, forse posso riuscire a trovare un'idea e consentire all'Assemblea di andare avanti con i lavori, ma è un caso classico in cui non posso esprimere un parere ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, ragion per cui le chiedo di autorizzarmi a convocare la Commissione bilancio per un quarto d'ora in modo tale da fare le verifiche necessarie per ritornare in Aula a dare così il nostro parere.

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, io le concedo volentieri tempo fino alle ore 12,15 perché, anche a seguito della sua esposizione, a parer mio il problema esiste sul testo base che si propone di modificare così come sugli emendamenti 6.100 e 6.101, perché tutti privi di copertura.

AZZOLLINI *(NCD)*. Ho già espresso la mia opinione, Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo ai Capigruppo se sono concordi nel concedere tempo alla Commissione bilancio fino alle ore 12,15 per poi riprendere i lavori con l'esame degli articoli accantonati. Non facendosi obiezioni così resta stabilito.

Sospendo pertanto la seduta. Alla ripresa dei lavori, se ci sarà una certa collaborazione nello svolgimento delle dichiarazioni di voto, forse riusciremo ad approvare definitivamente il provvedimento già oggi.

(La seduta, sospesa alle ore 11,52, è ripresa alle ore 12,19).

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. Colleghi, poiché i lavori della 5^a Commissione sono ancora in corso, sospendo la seduta fino alle ore 12,45.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,57).

Riprendiamo i nostri lavori.

Ha chiesto di intervenire il presidente della 5^a Commissione, senatore Azzollini. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (NCD). Signor Presidente, il lavoro della Commissione ha portato ad una riformulazione che tende a superare evidenti profili critici dell'attuale testo sia dell'articolo 6 che dell'articolo 12, oltre che dell'emendamento 6.101. Alla luce di tale riformulazione, il dibattito ha fatto emergere la necessità di una relazione tecnica da parte del Governo, che era presente alla discussione. Sulla base di quella riformulazione, il Governo si è impegnato a presentarci, martedì prossimo, la relazione tecnica.

È evidente che il tentativo della Commissione è stato quello di produrre un testo che superi gli eventuali profili critici che sono stati prima evidenziati.

Voglio dire ai relatori che non si tratta di una relazione tecnica richiesta in generale: il Governo, presente, si è impegnato a presentarla martedì prossimo per consentirci di esprimere il nostro definitivo parere.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in considerazione delle valutazioni espresse dal Presidente della Commissione bilancio, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 13,35).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricasazione dei giudici (116 -273-296-394-546)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative (116)

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (273)

Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati (296)

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali (394)

Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica (546)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono candidarsi per l'elezione alla carica di parlamentare europeo o parlamentare nazionale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione ricompresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale per la quale intendono presentare la candidatura. I medesimi soggetti non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale o ricoprire l'incarico di assessore provinciale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia stessa o di quelle limitrofe. I medesimi soggetti non possono altresì candidarsi per l'elezione alle cariche di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale o ricoprire l'incarico di assessore comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è ricompreso il comune per il quale intendono candidarsi o accettare l'incarico.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, del consiglio provinciale o comunale. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non chiedono di essere posti in aspettativa entro dieci giorni dalla data dello scioglimento anticipato o dell'indizione delle elezioni suppletive.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati abbiano cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari per dimissioni o collocamento a riposo o qualsivoglia altra ragione.

EMENDAMENTI

1.100

STEFANI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «elettorale» inserire le seguenti: «e delle regioni limitrofe».

1.101

STEFANI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «quelle limitrofe» aggiungere le seguenti: «e ricadenti in tutto o in parte nel distretto della Corte di Appello o nei distretti limitrofi.».

1.102

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «e di consigliere circoscrizionale».

1.103

CUOMO

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in tutto o in parte, nel territorio della» sostituire la parola: «provincia» con la seguente: «regione».

1.104

STEFANI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «il comune» inserire le seguenti: «e ricadenti in tutto o in parte nel distretto della Corte di appello».

1.105

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «trovino in aspettativa da almeno sei mesi» con le seguenti: «pongano in aspettativa almeno un mese».

1.106

STEFANI, BITONCI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «da almeno sei mesi» con le seguenti: «da almeno un anno».

1.107

CALIENDO

Approvato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «non chiedono» fino alla fine, con le seguenti: «non si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.».

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

Approvato

(Aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore provinciale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non siano collocati in aspettativa.

2.

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità)

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata di una dichiarazione in cui il magistrato, a pena di incandidabilità e fatte salve le violazioni di natura penale, attesta di non versare in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

EMENDAMENTO

3.100

BUEMI

V. testo 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi degli enti territoriali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva atte stante l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui alla presente legge, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

3.100 (testo 2)

BUEMI

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi degli enti territoriali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva atte stante l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui alla presente legge, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Sono comunque fatte salve le violazioni di natura penale.».

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

Approvato

(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

EMENDAMENTO

4.100

BUEMI

Ritirato

Al comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: «I magistrati in aspettativa, per la durata della stessa, non conservano il trattamento economico di cui godevano, ma percepiscono i soli emolumenti ed indennità corrisposti in ragione della carica elettiva conseguita.».

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 5.

Approvato nel testo emendato

(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione ricompresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.

2. I magistrati candidati e non eletti già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza. I magistrati già in servizio presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

3. I magistrati candidati e non eletti alla carica di presidente della provincia, di sindaco, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della provincia o del comune per i quali hanno presentato la candidatura.

4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

EMENDAMENTI

5.100

STEFANI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «elettorale» inserire le seguenti: «e in quelle limitrofe».

5.101

PALMA

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

5.102

BUEMI

V. testo 2

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera *a)*, nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni».

5.102 (testo 2)

BUEMI

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera *a)*, nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera *a)* per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni».

5.103

PALMA

Approvato

Al comma 4, dopo le parole: «in ruolo ai sensi dei commi», sostituire le parole: «1, 2 e 3», con le seguenti: «precedenti».

5.104

PALMA

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. I magistrati candidati e non eletti in servizio presso la Corte di cassazione, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, la Procura nazionale antimafia, il consiglio di Stato, la corte dei Conti centrale, la Procura generale della corte dei Conti, la Corte militare di appello e la Procura generale presso la Corte militare di appello, sono ricollocati presso l'ufficio di provenienza e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni».

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 6.

Accantonato

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è ricompresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, per un periodo di due anni, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, ovvero presso un altro ufficio, per un periodo di almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

EMENDAMENTI

6.100

PALMA

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo, alla Presidenza di Giunta Regionale, alla Presidenza di Provincia o alla carica di Sindaco di Città Metropolitana)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo, alla Presidenza di Giunta Regionale, alla Presidenza di Provincia e alla carica di Sindaco di città metropolitana, alla cessazione del mandato, non possono tornare ad assolvere le funzioni svolte prima dell'assunzione della carica elettiva e, salvo che non richiedano il collocamento a riposo avendone i requisiti, sono inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dal Regolamento di cui all'articolo 8.

2. Le richieste di cui al comma 1, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.

3. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 2 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni".

Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole: «agli articoli 6, comma 2», sopprimere le seguenti: «lettera b)».

b) Sopprimere il comma 2.

6.101

[ALBERTINI, SUSTA, DI MAGGIO](#) (*)

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento italiano o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare ad esercitare funzioni giudiziarie e sono destinati, su loro richiesta, al Ministero della giustizia ovvero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, anche in soprannumero, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio. Possono essere, altresì, collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

2. Le richieste di cui al comma 1, pena la decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al medesimo comma entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 2 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni».

(*) Ritirato dai senatori Albertini e Susta, mantenuto dal senatore Di Maggio

6.102

[CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO](#)

Ritirato

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale, per almeno cinque anni. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura.

2-bis. Ove ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4. Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

6.103

CALIENDO

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le lettere a) ec).

6.104

CALIENDO

Accantonato

Al comma 2, lettera a), al primo periodo, sostituire le parole: «per un periodo di due anni», con le seguenti «in tale periodo di tempo».

6.105

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Accantonato

Al comma 2, lettera a) sostituire il terzo periodo con i seguenti:

«I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure Generali nonché presso la Procura Nazionale Antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

6.106

CALIENDO

Accantonato

Al comma 2, lettera a), alla fine del terzo periodo, sostituire le parole: «per un periodo di due anni», con le seguenti: «in tale periodo di tempo».

6.107

CALIENDO

Accantonato

Al comma 2, sopprimere le lettere b) ec).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

6.108

BUEMI

Accantonato

Sostituire la lettera c) del comma 2 con la seguente:

«c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2 disciplina le modalità di tale inquadramento, nonché le funzioni cui esso è finalizzato, con priorità per mansioni di studio e ricerca e per la destinazione alle candidature presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani;».

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale)

1. Ai magistrati nominati presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore provinciale o comunale alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

EMENDAMENTI

7.100

PALMA

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «provinciale o», e dopo la parola: «comunale», aggiungere le seguenti: «di città metropolitana».

7.101

PALMA

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai magistrati nominati assessori provinciali o assessori comunali, all'atto della cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9».

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 8.

Accantonato

(Ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera b), e 7 in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, annessa al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera c), e 7 in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia.

EMENDAMENTO

8.100

CALIENDO

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 9.

Approvato

(Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali)

1. I magistrati eletti alla carica di presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio nella regione nella quale ricade la provincia o il comune nel cui ambito hanno espletato il mandato o assunto l'incarico. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi per un periodo di cinque anni.

2. I magistrati di cui al comma 1 sono ricollocati nella funzione giudicante e con vincolo dell'esercizio di funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

EMENDAMENTO

9.100

PALMA

Ritirato

Al comma 1 sopprimere le parole: «presidente della provincia,» e dopo la parola: «sindaco» aggiungere le seguenti: «di città non metropolitana».

ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 10.

Approvato

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare nazionale o di parlamentare europeo, presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale nelle circoscrizioni elettorali ricomprese, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio giudiziario ricadente nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o di assunzione del mandato.

EMENDAMENTO

10.100

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e circoscrizionale».

ARTICOLI 11 E 12 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 11.

Approvato

(Principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale.

Art. 12.

Accantonato

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, europeo, amministrativo o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale, su loro richiesta, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

EMENDAMENTI

12.100

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno».

12.101

CALIENDO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

12.102

BUEMI

Accantonato

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «per un periodo non inferiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo non inferiore a cinque anni» e le parole: «per il periodo di due anni» con le seguenti: «per il periodo di quattro anni».

12.500

I Relatori

Accantonato

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

12.103

CALIENDO

Accantonato

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

ARTICOLO 13 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici)

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *g*) è inserita la seguente:

«*g-bis*) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei dieci anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

2. All'articolo 37, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, dopo la parola: «*g*)» sono aggiunte le seguenti: «e *g-bis*)».

3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«*5-bis*) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei dieci anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

EMENDAMENTI

13.100

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

13.500

I Relatori

Approvato. Votato per parti separate.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «g-bis», sostituire le parole: «nei dieci anni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «nei cinque anni»;

b) al comma 3, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «nei dieci anni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «nei cinque anni»;

c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.100

PALMA

Approvato

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità per anni due per l'accettazione della candidatura a cariche elettive europee, nazionali, regionali e locali nonché dell'assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale e locale in violazione di disposizioni di legge"».

13.0.101

PALMA

Approvato

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sanzioni disciplinari per i magistrati speciali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili e militari».

ARTICOLO 14 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 14.

Approvato

(Abrogazioni)

1. È abrogata qualsiasi norma, anche speciale, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

EMENDAMENTO

14.100

BUEMI

Ritirato

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare, è abrogato l'articolo 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni»